

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

INDICE

- Art. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
- Art. 4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 5 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 6 NUMERO E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 7 CONTENUTI DEL BANDO
- Art. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 10 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- Art. 11 TITOLI DI PREFERENZA
- Art. 12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 13 INIZIO DEL SERVIZIO
- Art. 14 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 15 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- Art. 16 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- Art. 17 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- Art. 18 IDONEITA' DEI MEZZI
- Art. 19 CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
- Art. 20 TARIFFE
- Art. 21 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI
- Art. 22 VIGILANZA E CONTROLLO
- Art. 23 SANZIONI
- Art. 24 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 26 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 27 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
- Art. 28 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- Art. 29 ENTRATA IN VIGORE.

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di autonoleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 di seguito denominato servizio di N.C.C. Tale servizio, oltre che dalla legge sopracitata è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) legge della Regione Lombardia 15.04.1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) artt. 19 e 85 del D.P.R. 24.07.1978, N. 616;
- c) D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
- d) D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e) D.M. 15.12.1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente);
- f) art. 8, lettera g), della legge 05.02.1992, n. 104;
- g) il Decreto Ministeriale 20.12.1991 n. 448;
- h) ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede dietro compenso al trasporto individuale o di gruppi di persone, svolgendo una funzione integrativa e complementare dei trasporti pubblici di linea, l'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e in orari stabiliti di volta in volta in base alle richieste dell'utenza.

I veicoli destinati al servizio di N.C.C. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Il regolamento non si applica alle imprese che effettuano trasporti di viaggiatori ad uso proprio mediante veicoli ad uso privato e per fini non commerciali (art. 2, 1c D.M. 448/91).

ART. 3

TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 285 del 1992 e all'art. 224 del D.P.R. n. 495 del 1992.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornice ei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni vigenti.

Ai Sensi dell'art. 5 della Legge 21 del 1992, il numero delle autovetture e degli autobus da adibire al servizio N.C.C. è determinato dal Consiglio Comunale. Tale contingente può

subire diminuzioni o aumenti da parte della Regione Lombardia in attuazione dell'art. 7 della legge Regionale n. 20 del 1995.

ART. 4

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15.1.1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 21/92 e dagli articoli 9, 10 e 11 della legge della regione Lombardia n. 20/95.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel primo comma dell'articolo 7 della legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere reintestata al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di N.C.C.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 21/92 e dall'art. 9 della legge della Regione Lombardia n. 20/95.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6

NUMERO E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, 1c della Legge n. 21 del 1992 l'Amministrazione comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Lecco ex art. 7 L.Reg. n. 20 del 1995.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dal responsabile del settore competente entro 180 giorni dal momento che si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o a seguito dell'aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di uno dei Paesi della CEE.

ART. 7

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

ART. 8

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente), come prevista dall'art.4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La commissione è composta da:

- Responsabile del Settore competente o il suo legittimo sostituto, in qualità di Presidente;
- Assessore del Settore Trasporti;
- n.1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
- n.1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a locale;

In caso di mancata designazione di uno o più rappresentanti, il responsabile invita le organizzazioni interessate a provvedervi entro quindici giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente. La commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale inquadrato nella categoria non inferiore alla "C".

La commissione consultiva comunale svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte in ordine ai contingenti di autorizzazione;
- b) esprime parere obbligatorio non vincolante su: il contingente delle autorizzazioni, modifica del presente regolamento, determinazione delle tariffe;

c) svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporti di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

d) esprime pareri in materia e su istanza degli organi comunali.

e) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

f) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito;

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al Presidente della stessa.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, convocati per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione.

La commissione si esprime a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente:

Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, dal Sindaco che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

ART. 9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate all' Ufficio indicato nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- cittadinanza;
- titolo di studio posseduto;
- indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio.

La domanda deve essere corredata pena la non ammissibilità dei seguenti documenti:

a) estremi dell'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della legge n. 21/92 e dall'articolo 9 della legge regionale n. 20/95 con la precisazione che i requisiti per tale iscrizione sono posseduti alla data della domanda;

b) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

c) certificato relativo ai carichi pendenti.

d) dimostrazione dell'idoneità finanziaria;

e) dichiarazione di non svolgere attività lavorative incompatibili;

f) dichiarazione relative alle eventuali revoche o decadenze relative ad autorizzazioni per il servizio di N.C.C. anche di altri Comuni.

La domanda può essere corredata da ulteriore documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 10

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di cui all'art. 8 procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) possesso di patente c: punti 2 e successivi punti 2 per il possesso di ogni patente superiore (D, E);
- b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di parità di punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

ART. 11

TITOLI DI PREFERENZA

Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
- b) l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART. 12

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 10 e 11, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha una validità di anni uno.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A., o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- 5) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;

d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima di data non anteriore a sei mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, in quanto compatibili con le disposizioni vigenti.

L'ufficio competente comunica alla Provincia entro il la fine di ogni anno le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate (art. 7, 5c L. Reg. n. 20 del 1995).

ART. 13

INIZIO DEL SERVIZIO

Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, l'impresa dovrà presentare i documenti previsti dall'art. 16, 6 c. del D.M. 20.12.1991 n. 448.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla data di accettazione della eredità.

Detto termine potrà essere prorogato, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 14

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge fermo restando i requisiti richiesti e il contingente di cui all'art. 4 5c che precede.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al servizio comunale competente, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa così come stabiliti dal presente regolamento per la fase di primo rilascio.

Il trasferimento dell'autorizzazione pervenuta "mortis causa", ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alla persona designata dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La medesima regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. può essere trasferita ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 21/92 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tale fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi ed i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 15

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

- 1) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- 2) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- 3) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

4) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti, nonché da disposizioni fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 16

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato e dovrà essere, comunque, facilitato l'accesso del viaggiatore alle altre forme di trasporto, qualora l'interruzione si sia verificata in zone isolate.

ART. 17

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria e accessibile a tutti nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 18

IDONEITÀ DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.), la commissione di cui all'art. 8, determina le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di N.C.C., disponendo direttamente o per il tramite della Polizia Locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25.

Con apposito verbale la Polizia Locale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività previa verifica di cui al comma primo del presente articolo.

Sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 19

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovra-comunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento ad eccezione delle aree individuate presso la Stazione Ferroviaria (ex art. 11 5 c. Legge n. 21/1992);
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.

ART. 20

TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Comune sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento ed adeguate ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Lombardia.

ART. 21

TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 22

VIGILANZA E CONTROLLO

La commissione comunale di cui all'art. 8, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo può promuovere inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo degli interessati, assume le proprie determinazioni e formula le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e le altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio del servizio N.C.C. è svolta dalla Polizia Locale.

ART. 23

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la decadenza della autorizzazione di esercizio in conformità all'art 5 della Legge Regionale n. 20/1992 tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 .

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

La sanzione amministrativa accessoria si applica anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

L'esercizio dell'attività effettuato in presenza di provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca della corrispondente autorizzazione, è abusivo a tutti gli effetti.

ART. 24

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio è sospesa dal responsabile del settore competente, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento da uno a novanta giorni per le violazioni dell'art. 19.

ART. 25

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il funzionario responsabile, sentita la commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 24;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 14;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- h) in caso di rinuncia del titolare;
- i) in caso di mancato inizio del servizio nei termini prescritti dal presente regolamento;

l) in caso di morte del titolare quando il servizio non venga riattivato dagli eredi nei termini prescritti;

m) nel caso di alienazione del veicolo senza contestuale sostituzione dello stesso;

n) in caso di mancata presentazione dei documenti ai sensi dell'art. 16, 6 c. del D.M. n. 448/1991.

Come previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 1995, il funzionario responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso vengano irrogate tre provvedimenti sanzionatori per violazione dell'art. 19.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il funzionario responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 27

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Per quanto non previsto si applicano il D.M. 448/91 e altre norme di legge e regolamento vigenti in materia. I contingenti autorizzativi fissati al comma 5 dell'art 4, trovano applicazione con riferimento alle nuove autorizzazioni e ai trasferimenti.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.